



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

DIPARTIMENTO ENERGIA

Ex DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E SICUREZZA

Ex Divisione IV – Infrastrutture energetiche

IL DIRIGENTE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: Testo Unico);

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante le disposizioni in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi e s.m.i.;

VISTO il decreto legge 01 marzo 2021, n. 22, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 01 marzo 2021, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, convertito, con modificazioni, in legge n. 55 del 22 aprile 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 29 aprile 2021;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 128, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 23 settembre 2021, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica”;

VISTO il decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 11 novembre 2022, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, convertito, con modificazioni, in legge n. 204 del 16 dicembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 04 gennaio 2023;

VISTI il decreto del Ministero dello sviluppo economico 02 luglio 2019 con il quale sono stati disposti ai sensi dell'articolo 22 del Testo Unico, a favore della SOCIETÀ GASDOTTI ITALIA S.p.A., codice fiscale e partita IVA n. 04513630964, con sede legale in Via della Moscova, n. 3 - Milano - Sede operativa in via dei Salci, 25 - Frosinone - azioni ablativo riguardanti aree di terreni interessate dal tracciato del metanodotto “Larino – Chieti” DN 600 (24”) DP 75 bar”, ed in particolare, quello identificato al Catasto del comune di MONTEODORISIO (CH) al foglio 13 particelle 12 e 15;

CONSIDERATA l'avvenuta esecuzione del decreto ministeriale 02 luglio 2019 regolarmente notificato alle parti ed eseguito ex artt. 23 e 24 del D.P.R. 327/01 con il verbale di immissione in possesso redatto in data 30 agosto 2019;

VISTA l'ordinanza del 22/11/2019, con la quale è stato disposto il deposito delle indennità provvisorie, complessivamente pari a euro 5.789,65 (cinquemilasettecentottantanove/65) in favore degli intestatari catastali dei terreni, presso la competente Ragioneria Territoriale dello Stato – Servizio depositi amministrativi e che la stessa è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Italiana Anno 160 n.141 del 30 novembre 2019.

VISTA la sotto indicata comunicazione di avvenuta costituzione del deposito definitivo presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di L'AQUILA:

Via Sallustiana 53 - 00187 Roma

ene.espropri@pec.mase.gov.it



- deposito Nr. nazionale 1348222 e Nr. provinciale 611216 costituito in data 17/03/2020 dell'importo di euro **5.789,65 (cinquemilasettecentottantanove/65)** per indennità di asservimento e occupazione temporanea per la realizzazione del metanodotto "Larino – Chieti";

VISTA la relazione di stima del Collegio dei tecnici del 31 ottobre 2020 costituito ai sensi dell'articolo 21 del Testo Unico, che ha determinato una indennità definitiva complessivamente pari a euro **15.954,09** (quindicimilanovecentocinquantaquattro/09);

VISTO l'articolo 27, secondo comma, del Testo Unico, che dispone che l'Autorità espropriante autorizzi il pagamento ovvero ordini il deposito delle somme stabilite nella citata Relazione di stima;

VISTA l'ordinanza di deposito del 14/01/2021 con la quale è stato disposto il deposito presso la Ragioneria Territoriale dello Stato – Servizio depositi amministrativi fino a concorrenza dell'importo stimato ai sensi dell'art. 21 del DPR 327/2001 per l'incremento delle indennità di asservimento e occupazione/danni dell'importo di euro 10.164,44 (diecimilacentosessantaquattro/44);

VISTA la sotto indicata comunicazione di avvenuta costituzione del deposito integrativo presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di L'AQUILA:

- deposito Nr. nazionale 1364307 e Nr. provinciale 611709 costituito in data 15/09/2021 dell'importo di euro **10.164,44 (diecimilacentosessantaquattro/44)** per indennità di asservimento e occupazione temporanea per la realizzazione del metanodotto "Larino – Chieti" ai sensi dell'art. 21 del DPR 327/2001;

CONSIDERATO che la Società Gasdotti Italia Spa ha presentato ricorso ai sensi dell'articolo 54 del Testo Unico

VISTA la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila n. 861/23 del 24 maggio 2023 pubblicata il 01/06/2023 per la causa civile iscritta. R. G. n. 1100/2020 Rep. 833/2023 che ha determinato l'importo da liquidare alla sig.ra Nanni Lidia a complessivi euro **24.113,70** (ventiquattromilacentotredici/70) che ordina alla SOCIETA' GASDOTTI ITALIA S.p.a. di depositare la somma specificata, detratto quanto già depositato, maggiorata di interessi legali con le decorrenze iniziali in motivazione e fino al deposito stesso presso la competente Ragioneria Territoriale dello Stato;

CONSIDERATO che Società Gasdotti Italia Spa ha ottemperato per la differenza al disposto della sentenza di cui sopra depositando l'importo maggiorato degli interessi legali presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di L'AQUILA;

VISTA la sotto indicata comunicazione di avvenuta costituzione del deposito integrativo presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di L'AQUILA:

deposito Nr. nazionale 1392923 e Nr. provinciale 612965 costituito in data 19/07/2023 dell'importo complessivo di euro **8.491,32** (ottomilaquattrocentonovantuno/32) di cui: euro **8.159,61** (ottomilacentocinquantanove/61) a concorrenza dell'importo complessivo di euro 24.113,70 (ventiquattromilacentotredici/70) stabilito dalla sentenza della Corte di Appello di L'Aquila + euro **331,71** (trecentotrentuno/71) a titolo di interessi legali calcolati dal 02/07/2019 nel rispetto delle decorrenze iniziali in motivazione fino al deposito del 21/06/2023 presso la competente Ragioneria Territoriale dello Stato per indennità di asservimento e occupazione temporanea;

VISTA, l'istanza di svincolo con contestuale dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, acquisita in atti al prot. n. 210097 del 21/12/2023 con la quale la sig.ra Nanni Lidia attesta:



di essere unica proprietaria del terreno sito in Montedodorisio (CH) al foglio 13 particelle 12 e 15;

di accettare definitivamente e senza riserve le indennità stabilite dal Collegio dei tecnici costituito ai sensi dell'articolo 21 del Testo Unico, per la servitù di metanodotto e l'occupazione temporanea dei predetti immobili;

che sulla predetta area non esistono diritti di terzi, a qualunque titolo sull'area interessata dall'azione ablativa, in particolare per diritti reali, pignoramenti, fallimenti, sequestri ed azioni giudiziarie di divisione;

che sulla predetta area non esistono ipoteche;

di assumersi in ogni caso, ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.P.R. 327/2001, ogni responsabilità in relazione ad eventuali diritti di terzi, in particolare l'obbligo di essere tenuta a cedere a chiunque possa vantare un diritto sull'area la quota di indennità di asservimento a questi eventualmente dovuta, esonerando da ogni pretesa presente o futura il Responsabile della procedura che disporrà lo svincolo / pagamento a mio favore, nonché la SOCIETÀ GASDOTTI ITALIA S.p.A, beneficiaria dei DM 2 luglio 2019;

VISTA la nota PERM/LNu/APo/2024/0013 del 9 gennaio 2024, acquisita in atti con protocollo n. 5705 in data 12 gennaio 2024, con la quale la SOCIETÀ GASDOTTI ITALIA S.p.A., ai sensi dell'articolo 28, comma 3, lettera b), del Testo Unico, attesta che per il fondo in oggetto non le sono state notificate opposizioni di terzi riguardo alle indennità ablativo provvisorie depositate;

RILEVATO che il pagamento delle somme non è assoggettabile al regime fiscale di cui all'art. 35 del Testo Unico, in quanto attengono ad indennità di occupazione di aree senza trasferimento di proprietà;

ACCERTATA l'inesistenza di opposizioni sia al decreto ablativo sia alla misura ed al pagamento delle indennità depositate che, pertanto, sono divenute definitive rispetto a tutti;

RITENUTA comprovata la libertà e proprietà degli immobili asserviti sulla base della documentazione esibita e delle verifiche effettuate tramite piattaforma SISTER

A termini dell'art. 28 del Testo Unico

DETERMINA

Nulla osta al pagamento da parte della Ragioneria Territoriale dello Stato di L'AQUILA in favore della sig.ra Nanni Lidia, c.f: NNNLDI55E43E052C nata il 03 maggio 1955 a Gissi (CH) residente in Scerni (CH) in via Colle Breccioli, 41 dell'importo complessivo e comprensivo degli interessi legali determinato dalla Corte d'Appello dello Stato di L'Aquila. di euro **24.445,41** (ventiquattromilaquattrocentoquarantacinque/41) a valere dai depositi in premessa.

Il Dirigente
Avv. Maria Rosaria Mesiano